



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Rita Loreto Presidente

Natale Longo Consigliere relatore

Sabrina Facciorusso Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 22582** del registro di segreteria, sul conto n. 29848, **reso dall'agente contabile Procopio Gisella, consegnatario dei beni del Comune di Satriano (Cz), per il periodo di gestione 2014**, depositato il 5/6/2015;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione n. 111/2020 del Magistrato relatore.;

Uditi, nella pubblica udienza del 15/9/2020, il relatore, dott.

Natale Longo e il P.M. dott.ssa Federica Pallone.

F A T T O

In data 5/6/2015, è stato depositato presso questa Sezione giurisdizionale il conto giudiziale n. 29848, reso dall'agente contabile Procopio Gisella, consegnatario dei beni del Comune di Satriano (Cz), per il periodo di gestione 2014.

In proposito, il magistrato relatore, con relazione n. 111 datata 1/4/2020, ha evidenziato che, a seguito di richiesta istrutto-

ria, lo stesso consegnatario ha chiarito (nota del 13/3/2020) che la gestione in esame riguarda beni “in uso” strettamente necessari al regolare funzionamento degli uffici assegnati presso l'Ente di appartenenza.

Il magistrato ha dunque chiesto al Presidente, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., di fissare l'udienza di discussione del giudizio in oggetto, al fine di valutarne la sua ricevibilità.

All'udienza del 15 settembre 2020, il Pubblico Ministero concludeva per l'improcedibilità del giudizio.

DIRITTO

[1] Conti giudiziali dei consegnatari di beni mobili degli Enti locali. La normativa applicabile.

Secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus: Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015; sez. Giur. veneto, sent. n. 200/2016), da cui non v'è ragione di discostarsi, nell'ambito dell'ordinamento proprio degli enti locali valgono le stesse nozioni di “agente contabile” e di “consegnatario”, definite dalla normativa in materia di contabilità dello Stato.

La nozione generale di “agente contabile” è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, re-cante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a

norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato"; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.

Lo stesso Regolamento di Contabilità di Stato, poi, con riguardo ai consegnatari, prevede che "tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili" e che "la consegna si effettua per mezzo di inventario" (art. 22).

Coerentemente, è stabilito che "i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione" (art. 32) ed ancora che "nel conto giudiziale (...) il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti

in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari.

In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo” (art. 33).

Più di recente, è intervenuto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, il cui articolo 6, comma 1, stabilisce che “gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del regolamento, per “beni mobili” si intendono “oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, non-ché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d’arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio”.

A norma del Regolamento in parola soltanto i consegnatari per

debito di “custodia” (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi).

[2] Enti locali: assoggettabilità al giudizio di conto dei soli consegnatari per debito di custodia.

Come già riferito, nell'ordinamento contabile degli enti locali, con riguardo alla figura del “consegnatario”, l'art. 93 T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il “tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”.

In giurisprudenza si è posta la questione interpretativa se, con riguardo agli enti locali, siano assoggettabili al giudizio di conto i soli consegnatari per “debito di custodia” o se, l'utilizzo della locuzione “incaricato della gestione dei beni”, di cui all'art. 93 TUEL, importi l'estensione dell'obbligo della resa del conto anche ai consegnatari per “debito di vigilanza”.

In proposito, tuttavia, considerato che l'art. 93 del Tuel contiene un rinvio esplicito alla normativa relativa agli impiegati civili dello Stato e per coerenza sistematica, la ormai consolidata giurisprudenza contabile (si vedano, ex pluribus, le pronunzie già menzionate) ritiene che l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, vada limitato ai consegnatari di

beni presi in consegna con “debito di custodia” e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato solo del “debito di vigilanza” (art. 32, Reg. Cont. Stato).

Quanto a queste ultime nozioni, esse risultano disciplinate dall’art. 32 Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827 del 1924), nonché più recentemente, dal Regolamento di cui al D.P.R. 254 del 2002, relativo ai consegnatari e cassieri dello Stato, nel quale si menzionano, per la precisione, tre figure:

I. il consegnatario per debito di custodia (definito “agente contabile”);

II. il consegnatario per debito di vigilanza (definito “agente amministrativo”);

III. l'utilizzatore finale: il “fruitore delle utilità

Sebbene il Regolamento n. 254 del 2002 non formalizzi le definizioni di “custodia” e di “vigilanza”, limitandosi a definire solo la nozione di “utilizzatore finale”, nei termini innanzi riportati, esse possono essere desunte dalle disposizioni di cui all'art. 10, che, per quanto qui interessa, individua i seguenti compiti dei consegnatari:

a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;

b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la con-

servazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;

c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;

d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;

e) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

[3] Conclusioni

In conclusione, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del giudizio di conto nei confronti delle gestioni degli agenti contabili di enti locali è quello determinato dal rinvio alle norme di contabilità generale vevoli per gli impiegati civili dello Stato.

Quindi, anche per gli enti locali, solo i consegnatari per “debito di custodia” sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il “debito di custodia” nella gestione dei soli magazzini “centrali” o “principali” dell'Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma

non anche ai beni “destinati all'uso”, ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni “pronti uso”, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza.

Pertanto, considerato che, per come accertato nella relazione del magistrato incaricato dell'esame del conto e riconosciuto dallo stesso agente contabile, si tratta di un elenco di beni assegnati agli uffici, ritiene il Collegio, alla luce delle argomentazioni giuridiche testè compendiate, che debba dichiararsi l'improcedibilità del conto in esame, stante l'inesistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale.

[4] Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio (pronunzia di ordine meramente procedurale su questione preliminare), non v'è luogo a provvedere (cfr. art. 31, comma 3, c.g.c).

PQM

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Calabria - definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il conto in esame.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 settembre 2020.

IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to dott. Natale Longo

f.to dott.ssa Rita Loreto

Depositato in segreteria il 23/09/2020

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo